

COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

PUBBLICO LOCALE URBANO NEL COMUNE DI OSIMO

CIG

Il giorno del mese di dell'anno duemilaventiquattro (2024), nella
Residenza Municipale

TRA

il Comune di Osimo, con sede in Osimo (AN), Piazza del Comune n. 1, codice fiscale
n. 0038435027, nel seguito sinteticamente definito anche l'«ente concedente», a firma
della Dott.ssa Anna Tiberi, nata a il, Dirigente ad interim del
Dipartimento Affari Generali, incaricata della direzione di detto Dipartimento con
decreto sindacale prot. n. 641 del 09/01/2024 e pertanto abilitata a stipulare i contratti
in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell'art. 51 del vigente Statuto,

E

la società CONEROBUS spa, iscritta all'ufficio del registro imprese al n.,
per il tramite della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura delle
Marche (in breve: «C.C.I.A.A.»), repertorio economico amministrativo (in breve :
«R.E.A.») n. AN -, quale società dotata di personalità giuridica ex art. 2331 del
Codice Civile e art. 9, L. 475/1968, con sede legale in, codice
fiscale e partita IVA n., costituitasi in data con Atto a rogito Notaio
..... Rep. N. e N. di Raccolta, scadente il, nel seguito
sinteticamente definita anche «l'impesa affidataria», a firma del signor
....., nato a (....) il, nel suo ruolo di Amministratore Unico,
domiciliato per la carica presso il suddetto indirizzo, il quale interviene nel presente

atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse dell'impresa affidataria sopra citata,

come da delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del

e nel seguito congiuntamente anche definiti come «*le parti*» o, in via disgiunta,

rispettivamente come la «*parte*»

PREMESSO CHE

a. in data 24/02/2022 è stato sottoscritto il contratto di concessione del servizio di trasporto pubblico locale con la società TPL Osimo srl codice fiscale n. 02695690426 per la durata di due (2) anni;

b. con nota prot. n. 5892 del 16/02/2024 il comune di Osimo, in vista dell'imminente scadenza, chiedeva alla società Tribuzio Marche srl, una proroga tecnica, così come stabilito dall'art. 3 comma 2 del contratto di concessione sottoscritto dalle parti, fino al 30/03/2024 al fine di poter adottare le procedure necessarie all'individuazione del nuovo contraente;

c. con nota prot.n. 6188 del 20/02/2024, la società Tribuzio Marche srl esprimeva diniego alla proroga sino al 30/03/2024 e chiedeva invece una proroga/rinnovo del contratto fino al 31/12/2024, risultando tale richiesta oltre che in contrasto con la previsione contrattuale di cui all'art. 3 comma 2, incompatibile con le finalità dell'Ente volte all'individuazione del nuovo contraente;

d. considerato l'imminente pericolo di interruzione del servizio pubblico, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento CE n. 1370/2007, il comune di Osimo con nota prot.n. 6468 del 21/02/2024, richiedeva alla società Conerobus spa, la disponibilità ad effettuare in emergenza il servizio di trasporto pubblico locale dal 01/03/2024 fino al 30/03/2024 o comunque per il tempo necessario a definire le procedure per l'individuazione di un nuovo contraente;

e. con nota, prot.n. 6805 del 23/02/2024, la società Conerobus spa accettava lo svolgimento in emergenza del servizio di trasporto pubblico locale fino al 30/03/2024 al fine di definire le procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, alle stesse condizioni contrattuali stabilite per l'affidamento alla società Tribuzio Marche srl. così come rideterminate in ragione del sopravvenuto aumento del costo del carburante;

f. con delibera n. del il Consiglio Comunale approvava la bozza di contratto e programma di esercizio per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale fino al 30/03/2024 individuando la società Conerobus spa quale impresa affidataria in attesa di definire le procedure per l'individuazione di un nuovo contraente;

g. quanto risulta dal presente Contratto e dai relativi allegati – ivi compreso il disciplinare di gara – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

h. il presente Contratto rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti, in quanto conseguenti la gestione del servizio nel seguito trattato.

Ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA:

Art. 1

(Norme regolatrici e disciplina applicabile)

1) Le premesse sono parte integranti ed inscindibili del presente Contratto, in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente Contratto, e si devono intendere come se qui fossero state totalmente trascritte.

2) L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata, in via graduata, dalle:

a) clausole del presente Contratto e dai relativi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;

b) disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali comunque vigenti in materia di trasporto pubblico locale, ivi comprese quelle in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

c) disposizioni del codice civile e dalle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni normative sopra richiamate.

3) L'entrata in vigore di norme nuove o difformi rispetto a quelle che attualmente regolano il presente Contratto, determina l'impegno delle parti di rispettarle anche in deroga alle attuali prescrizioni.

4) Il Concessionario è soggetto alle condizioni del presente Contratto. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione vigente in materia di trasporti.

Art. 2

(Oggetto del Contratto)

1) Il presente Contratto ha per oggetto l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto pubblico locale di persone in relazione alla rete urbana del Comune di Osimo, secondo quanto previsto dal Programma di esercizio comprensivo delle linee, frequenze e percorrenze (Allegato 1).

2) Il numero di chilometri annui per la copertura dei servizi minimi è pari a 112.392.

3) All'impresa affidataria spetta la completa organizzazione e gestione del servizio di bigliettazione.

Art. 3

(Durata)

1) La concessione avrà la durata di un mese e comunque fino al 30/03/2024, con decorrenza dalla data di stipula del relativo Contratto e comunque dalla data di consegna del servizio risultante dal verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto.

2) In ogni caso, il Contratto di concessione è sottoposto alla condizione risolutiva rappresentata dalla aggiudicazione definitiva del servizio a conclusione della procedura di gara di Bacino Regionale ex art. 6 della L.R. n. 6/2013.

3) E' espressamente escluso il rinnovo tacito.

Art. 4

(Importo e corrispettivo)

1) L'importo complessivo del Contratto è pari a Euro 19.276,99 Iva esclusa.

2) Il corrispettivo a favore dell'impresa affidataria, sarà assicurato dal Bilancio del Comune di Osimo.

3) Oltre al corrispettivo comunale, spetteranno all'impresa affidataria gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, ivi incluse le eventuali sanzioni amministrative elevate all'utenza.

4) È altresì attribuita all'impresa affidataria la titolarità dei ricavi e dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative commerciali connesse alla gestione del servizio, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del presente Contratto, purché ciò non determini alcun onere a carico dell'Ente affidante, disagi per l'utenza o vincoli all'espletamento del servizio stesso.

Art. 5

(Modalità di pagamento, fatturazione e tracciabilità dei flussi finanziari)

1) Il corrispettivo pari a complessivi Euro 19.276,99, oltre Iva, è erogato dall'Ente affidante entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa validazione dello stesso e accertamento dell'effettivo svolgimento delle percorrenze stabilite.

2) Ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. gli estremi bancari su cui verrà effettuato il pagamento del corrispettivo all'impresa affidataria sono i seguenti: IBAN

..... BANCA –

Art. 6

(Tariffe)

1) Il servizio verrà svolto secondo le tariffe approvate con D.G.R. n. 702 del 28/08/2015, che verranno applicate sull'intera rete.

2) Restano ferme le eventuali agevolazioni tariffarie regionali, rispetto alle tariffe ordinarie, previste dall'impresa affidataria in sede di partecipazione alla gara.

Art. 7

(Subaffidamento del servizio)

1) Non è consentito il sub-affidamento del servizio.

Art. 8

(Obblighi generali dell'ente concedente e dell'impresa affidataria)

1) L'ente concedente si impegna a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento del servizio da parte dell'impresa affidataria.

2) Nell'ambito del servizio in esame, l'ente concedente è, e resta, l'unico soggetto deputato alle decisioni proprie del titolare dell'esercizio, ed esercita le funzioni ad esso conferite dalla normativa vigente.

3) In particolare, l'ente concedente si impegna a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc., attinenti al servizio oggetto del presente Contratto nel

rispetto della vigente normativa sulla *privacy* di cui al Reg. UE 679/2016 e sull'accesso dei dati ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

4) L'ente concedente si impegna inoltre, per tutta la durata del presente Contratto, a collaborare con l'impresa affidataria, per quanto possibile, per agevolare il miglior espletamento del servizio oggetto del presente Contratto ed in genere dei compiti istituzionali di quest'ultimo, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nelle competenze istituzionali dell'impresa affidataria.

5) L'impresa affidataria si impegna, così come si impegnerà:

a) ad osservare tutte le leggi nazionali e regionali, i regolamenti e le norme vigenti in materia, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'esecuzione del servizio;

b) a svolgere il servizio ad esso affidato con il presente Contratto nel rispetto delle vigenti leggi;

c) all'esecuzione delle istruttorie necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, benestari ed ogni altro provvedimento delle Autorità preposte, che si dovesse rendere necessario.

Art. 9

(Obblighi particolari dell'ente concedente)

1) L'ente concedente si impegna, in particolare:

a) ad informare l'impresa affidataria, su richiesta di quest'ultima, sui programmi di sviluppo urbanistico, industriale, commerciale e del terziario;

b) a dare collaborazione coi propri uffici amministrativi ed in particolare informare con congruo anticipo l'impresa affidataria sulle modifiche ai regolamenti dell'ente concedente che possono, in qualsiasi modo, influire sul servizio in esame;

c) a indicare quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell'esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto la D.ssa Anna Tiberi, la quale rappresenta l'interfaccia dell'Ente concedente nei confronti dell'impresa per quanto attiene all'esecuzione del Contratto, anche ai sensi ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal codice dei contratti vigente. I recapiti del Direttore dell'esecuzione sono di seguito riportati: numero telefonico 071 7249300; indirizzo e-mail: anna.tiberi @comune.osimo.an.it.

Art. 10

(Obblighi particolari dell'impresa affidataria)

1) L'impresa affidataria, pena la risoluzione del Contratto di cui al successivo art. 21, si obbliga:

a. a organizzare il servizio in oggetto nel rispetto delle previsioni indicate nel presente Contratto, nei relativi allegati e nel disciplinare di gara;

b. a organizzare il servizio in oggetto a proprio completo rischio e onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alle risorse umane, nonché alla fornitura dei mezzi e delle attrezzature necessarie;

c. all'osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, i regolamenti e gli accordi collettivi che regolano il rapporto di lavoro instaurato con il personale;

d. all'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri concernenti le assicurazioni obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

e. ad assumere il personale attualmente impiegato nell'esecuzione del servizio da parte dei precedenti soggetti affidatari, nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di durata del servizio, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con la sua organizzazione di impresa e con le sue esigenze tecnico-organizzative, conformemente

a quanto stabilito dall'art. 7 del CCNL autoferrotramvieri e come indicato in sede di gara;

f. a garantire l'effettuazione, da parte del proprio personale, dei controlli medico sanitari e degli adempimenti periodici previsti per legge;

g. ad osservare, per il personale dipendente, tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sull'assicurazione e la previdenza sociale, sulla sicurezza impianti e salute sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, TUSSL) e s.m.i. e Testo unico sulla *privacy* di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i;

h. alla manutenzione ordinaria dei beni necessari all'espletamento del servizio;

i. alla completa organizzazione del servizio di bigliettazione e alla relativa distribuzione;

j. a stipulare apposite polizze assicurative RCA, RCT, RCO.

Di conseguenza si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi, a tenere l'ente concedente indenne da responsabilità, assumendo a proprio carico i relativi oneri, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia.

2) L'impresa affidataria, pena l'applicazione di penali di cui al successivo art. 18, si obbliga, altresì:

a. a garantire la puntualità, la regolarità e la buona gestione del servizio, nel rispetto di tutto quanto previsto nel presente Contratto e nell'allegato Programma di Esercizio;

b. a garantire un servizio di qualità e una adeguata informazione all'utenza sia a bordo che a terra sulle caratteristiche del servizio che sugli orari, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio;

c. a nominare e comunicare, prima dell'avvio del servizio, un direttore/responsabile di

esercizio in possesso dei requisiti di legge;

d. a comunicare l'elenco del personale impiegato e l'elenco dei mezzi da utilizzare per l'esecuzione del servizio con copia del titolo che ne legittima l'utilizzo e della carta di circolazione, nonché le eventuali sostituzioni dei mezzi durante l'esecuzione del servizio;

e. a comunicare copia delle polizze assicurative e delle fidejussioni stipulate;

f. a rendicontare, con cadenza bimestrale l'ente concedente in merito alla gestione del servizio.

Art. 11

(Carattere del servizio)

1) Il servizio oggetto del presente Contratto costituisce attività di pubblico interesse sottoposto, quindi, alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore, da regolamentarsi comunque e per quanto compatibili, con le disposizioni di cui alla L. 146/1990 e s.m.i., attinenti ai servizi pubblici essenziali.

2) In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni gravissima inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente Contratto e relativi allegati, l'ente concedente potrà dichiarare la risoluzione del Contratto da parte dell'impresa affidataria e sostituirlo con altro soggetto, per l'esecuzione d'ufficio dei servizi di cui trattasi, fatta salva la rivalsa delle spese sulla stessa impresa affidataria così come previsto al successivo art. 19 comma 5.

Art. 12

(Riservatezza dei dati sensibili)

1) L'impresa affidataria garantisce la riservatezza dei dati sensibili ed il loro corretto uso ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento sulla *privacy*), con parti-

colare riferimento a quelli che ineriscono la salute dei dipendenti.

Art. 13

(Controllo del servizio)

1) L'ente concedente si riserva di disporre in qualsiasi momento verifiche e controlli sulle modalità di erogazione del servizio, senza che l'impresa affidataria possa eccepire nulla al riguardo.

2) L'Ente concedente, per il tramite della Polizia Municipale, può sottoporre in qualunque momento gli autobus destinati all'esecuzione del servizio a verifica di idoneità presso i centri dalla stessa indicati.

3) L'impresa affidataria presta all'ente concedente (o al soggetto da esso incaricato) ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio.

4) L'impresa affidataria sarà preventivamente invitata a partecipare alle missioni di controllo anzi esposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.

5) L'ente concedente si riserva di attivare indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, *panel* d'utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio, e quindi il grado di soddisfazione dell'utenza.

Art. 14

(Divieto di cessione del Contratto)

1) E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del Contratto, dei profitti, degli obblighi derivanti dal presente Contratto, senza il preventivo consenso scritto dell'ente concedente. Il tutto, pena la risoluzione del Contratto e il rimborso delle

maggiori spese e danni che derivassero all'ente concedente per effetto della inadempienza.

2) E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore contraente nei confronti dell'Amministrazione nel rispetto del vigente codice dei contratti. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente articolo 5.

Art. 15

(Personale e vestiario)

1) E' fatto obbligo all'impresa affidataria di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza sugli impianti e sulla sicurezza e salute sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, TUSSL e s.m.i. e della *privacy* di cui al D.Lgs. 196/2003.

2) E' fatto obbligo all'impresa affidataria di esigere il rispetto scrupoloso delle norme del codice della strada e delle regole tipiche di un comportamento di guida prudente.

3) Tutto il personale dell'impresa affidataria dovrà essere in possesso di adeguata patente di guida in relazione al mezzo condotto e possedere una perfetta conoscenza del luogo di esecuzione del servizio.

4) Tutto il personale dell'impresa affidataria dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso ed il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese dell'impresa affidataria stessa, di adeguata uniforme di lavoro e, se del caso, di visibile tesserino di riconoscimento con foto ed indicazione dell'unità di appartenenza, oppure, alternativamente, col numero del codice di identificazione.

5) Nell'espletamento dei servizi in oggetto, l'impresa affidataria, sotto la sua responsabilità, sarà tenuta a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di

Legge e di Regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre norme contenute nel capitolato con allegati e nel Contratto.

Art. 16

(Responsabilità, Assicurazione e fidejussione)

1) L'impresa affidataria sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne l'ente concedente da qualsiasi pretesa riconducibile ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio.

2) In particolare sarà a carico esclusivo dell'impresa affidataria ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a cose, animali e/o persone, ancorché involontariamente o per fatti dolosi commessi da persone delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c., nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo e, a tal uopo, l'impresa affidataria dovrà manlevare e garantire l'Ente concedente da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti. Per le responsabilità dell'impresa affidataria si richiama l'art. 1681 c.c., precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono i passeggeri durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e durante la salita e la discesa alle fermate.

3) L'impresa affidataria dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per tutta la durata del Contratto:

a) per la responsabilità civile verso terzi (in breve: «R.C.T.») con massimale catastofale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni) per sinistro e con un limite non inferiore a € 2.500.000,00 (due milioni e cinquecentomila) per danni a persone e/o cose-animali;

b) per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro a qualsiasi titolo essi svolgono attività in favore dell'impresa affidataria, con massimale per sinistro e per singolo

prestatore di lavoro non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione);

c) per la responsabilità civile auto, relativa ad ogni veicolo adibito al trasporto pubblico locale, da stipularsi ai sensi di legge, con massimale complessivo per sinistro non inferiore a € 32.000.000,00 (trentadue milioni), per danni alle persone non inferiore a € 30.000.000,00 (trenta milioni) e per danni alle cose non inferiore a € 2.000.000,00 (due milioni).

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti della polizza restano a totale carico dell'impresa affidataria.

4) L'ente concedente potrà verificare periodicamente la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio.

5) L'impresa affidataria si obbliga a sollevare l'ente concedente da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di suoi inadempimenti, così come l'ente concedente rimane comunque estraneo ai rapporti tra l'impresa affidataria ed i suoi eventuali subaffidatari, fornitori e terzi in genere.

6) L'impresa affidataria risponde del comportamento dei dipendenti (o comunque dei soggetti da esso coinvolti) sia per la esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.

Art. 17

(Cauzione definitiva)

1) Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, l'ente concedente non richiede la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto in considerazione dell'emergenza nell'affidamento del servizio.

Art. 18

(Penali)

1) In caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Contratto, l'ente

concedente provvederà ad applicare all'impresa affidataria le seguenti penali:

- mancata effettuazione del servizio per l'intera giornata: € 3.000,00

- mancata effettuazione del servizio su una linea per l'intera giornata: € 1.000,00

- mancata effettuazione di una corsa: € 200,00

- mancato completamento di una corsa: € 100,00

- mancata effettuazione fermata: € 50,00

- ritardi o anticipi nell'effettuazione di una corsa, oltre i 5 minuti: € 50,00

- ritardo o anticipo superiore a 15 minuti: la corsa si intende non effettuata

- variazione del servizio rispetto al programma di esercizio (al giorno): € 250,00

- vestiario indecoroso del personale operativo: € 200,00

- mancata effettuazione delle pulizie dei bus nei tempi e con le modalità indicate nel

Programma di Esercizio: € 200,00

- mancate rendicontazioni o comunicazioni previste dal presente Contratto (per ogni

comunicazione) € 2.000,00

- mancata o incompleta informazione all'utenza sull'autobus: € 100,00 per ogni

autobus.

Altre penali possono essere applicate per il mancato rispetto di altri impegni previsti

dal Programma di Esercizio o assunti in sede di offerta tecnica.

2) La penale verrà applicata previa contestazione in contraddittorio con un

rappresentante dell'impresa affidataria, la quale avrà 5 (cinque) giorni dal ricevimento

della contestazione per fornire le proprie controdeduzioni.

3) L'importo sarà trattenuto sull'ammontare delle fatture non ancora pagate e, in

manca, sulla cauzione definitiva.

Art. 19

(Risoluzione del Contratto)

1) L'ente concedente ha facoltà di risolvere il Contratto, in caso di modifiche o revisione sostanziale del servizio o parte dello stesso, ovvero per sopravvenute evidenti esigenze di interesse pubblico.

2) Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile e art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'ente concedente, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, potrà pronunciare la risoluzione espressa del Contratto, in presenza delle ipotesi specificatamente previste nel presente Contratto ed in caso di:

a) sopravvenuta perdita da parte della Società dei requisiti di partecipazione di cui al vigente codice dei contratti;

b) gravi e ripetute irregolarità o mancanze in materia di sicurezza sul lavoro da parte dell'impresa affidataria;

c) mancato rispetto delle disposizioni normative e degli obblighi contrattuali per il personale dipendente da parte dell'impresa affidataria;

d) gravissime e ripetute violazioni e/o inadempienze degli obblighi assunti da parte dell'impresa affidataria in sede di partecipazione alla gara, non eliminati oltre il 15 giorno per provi rimedio, a seguito di diffida formale da parte dell'ente concedente;

e) gestione in modo gravemente inefficiente del servizio in esame ad essa affidato.

3) L'impresa affidataria diffidata può presentare controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni solari consecutivi dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al sopraccitato comma del presente articolo.

4) In caso di risoluzione del Contratto verrà meno anche il subaffidamento senza che le imprese subaffidatarie potranno vantare alcun tipo di pretesa nei confronti dell'ente concedente.

5) In caso di risoluzione del Contratto per fatto addebitale all'impresa affidataria, a quest'ultima spetterà solo il pagamento delle prestazioni già eseguite e nessun tipo di indennizzo. Resta salvo il diritto dell'ente concedente ad affidare il servizio a soggetti terzi addebitandone i costi all'impresa affidataria, nonché ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni che possano essere derivati all'ente concedente e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Art. 20

(Recesso)

1) L'Ente concedente si riserva il diritto di recedere dal Contratto nelle ipotesi di cui al vigente codice dei contratti

Art. 21

(Controversie)

1) Ogni controversia tra l'ente concedente e impresa affidataria, anche in sede di liquidazione, di natura tecnica e/o giuridica, che possa insorgere circa l'esclusiva interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente Contratto, e relativa a diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelli di inderogabile competenza del giudice amministrativo), sarà di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, previo esperimento del tentativo di accordo bonario in base a quanto stabilito dal vigente codice dei contratti.

E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 22

(Registrazione)

1) Il presente Contratto redatto in forma di scrittura privata con firme digitali, sarà registrato solo in caso d'uso ed a richiesta delle parti, con spese (se dovute) a carico dell'impresa affidataria.

Art. 24

(Disposizioni finali)

1) Il presente Contratto dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede nel rispetto dell'art. 1366 (*Interpretazione di buona fede*) c.c. e secondo la legge della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione *ex artt. 1362 (Intenzione dei contraenti) e 1363 (Interpretazione complessiva delle clausole) c.c..*

2) L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito e prescritto nei suoi Allegati;

b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione.

Norme e disposizioni queste di cui l'impresa affidataria dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;

c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.

3) Ogni spesa, oneri, imposte e tasse che saranno applicate al presente Contratto successivamente alla firma, saranno a carico – se dovute – dell'impresa affidataria.

4) Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia delle altre e del medesimo atto nel suo complesso.

5) Eventuali modifiche all'allegato 1 "Programma di esercizio", che non abbiano ripercussioni sul monte percorrenze, tali da non determinare revisione del

corrispettivo annuale, potranno essere autorizzate con provvedimento dirigenziale, non comportando modifica del Contratto.

6) A tutti gli effetti del Contratto, l'impresa affidataria sarà tenuta ad eleggere domicilio legale all'interno del territorio del Comune di Osimo.

Per i contatti:

— con l'ente concedente: Comune di Osimo – P.zza del Comune, 1 – 60027 Osimo (AN) - P.I. e Cod.Fisc. 00384350427 - tel. 071.72491 - p.e.c.: *comune.osimo@emarche.it*

— con l'impresa affidataria: CONEROBUS s.p.a. - Via - P.I. e Cod.Fisc. - tel. - p.e.c.:

Costituiscono allegati al presente Contratto:

1- Programma di esercizio; 2- Offerta tecnica presentata in sede di gara; 3- Offerta economica presentata in sede di gara.

LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO

Per l'ente concedente – Comune di Osimo – il Dirigente del Dipartimento Affari Generali – Dott.ssa Anna Tiberi (*firmato digitalmente*)

Per l'impresa affidataria – CONEROBUS s.p.a. – Il legale rappresentante – Sig. (*firmato digitalmente*)